



DIOCESI DI BRESCIA

**DIRETTORIO
PER LA CELEBRAZIONE
E LA PASTORALE
DEI SACRAMENTI
NELLA DIOCESI DI BRESCIA**



2. L'INIZIAZIONE CRISTIANA DEI BAMBINI, DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI (FINO AI 14 ANNI)

20. Fin dai primi secoli la Chiesa ha ritenuto di poter ammettere ai sacramenti dell'iniziazione cristiana anche i bambini, figli di genitori cristiani. Fino al VI secolo circa la prassi generale, sia in Oriente che in Occidente, è stata quella di celebrare insieme i tre sacramenti dell'IC tanto nel caso degli adulti quanto nel caso dei bambini o degli infanti. Tale prassi è continuata ancora oggi nelle Chiese d'Oriente, mentre nelle Chiese d'Occidente è avvenuta una svolta decisiva col Concilio Lateranense IV (1215), allorquando si decise di collocare la ricezione dell'Eucaristia a partire dall'età della discrezione o ragione.

21. Questa tradizione occidentale, che vede il distacco temporale della Cresima e dell'Eucaristia dal Battesimo, non deve far dimenticare che il cammino di IC incomincia già col Battesimo e che i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e della santissima Eucaristia sono profondamente ed intrinsecamente uniti tra loro.

2.1. Il Battesimo dei bambini

22. «In forza della parola del Signore: "Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio" (Gv 3, 5), la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini dei genitori cristiani non debbano essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno» (RBB, *Introduzione* 2).

NEL TEMPO CHE PRECEDE LA CELEBRAZIONE

23. Il parroco nella sua carità pastorale si premurerà di conoscere le famiglie dei nuovi nati in modo da prendere contatto tempestivamente con esse, per non dilazionare troppo la celebrazione del Battesimo e iniziare con loro un cammino di fede e di preparazione.

24. Sarà preoccupazione del parroco formare una *équipe battesimale* – formata da presbiteri, diaconi, persone consacrate, coppie di sposi, catechisti per adulti – che accompagni i genitori dei battezzandi in questo cammino di evangelizzazione e di formazione cristiana, nella certezza che «nell'opera pastorale si deve associare sempre la famiglia cristiana all'itinerario di iniziazione» (ScC 19).

25. Gli incontri formativi, di tipo familiare e comunitario, tengano conto della situazione di fede della famiglia e, comunque, non siano meno di quattro. Siano curati bene e prendano sempre più la struttura di un vero e proprio itinerario di fede che diventi prassi e tradizione nella vita della parrocchia.

26. Gli incontri potrebbero avere questa modalità: un primo approccio è bene che avvenga in casa da parte del parroco, che si rallegrerà per la nascita del figlio, verificherà ed, eventualmente, purificherà e perfezionerà le motivazioni della richiesta del Battesimo; inoltre presenterà il cammino da compiere e preciserà i criteri nella scelta del padrino. Gli altri incontri, a seconda della situazione e dell'opportunità pastorale, possono svolgersi in casa o in parrocchia ad opera dell'*équipe battesimale* in un clima di grande familiarità ed accoglienza: si potranno offrire alcuni elementi per la riscoperta della bellezza della fede cristiana; si introdurrà al significato del Battesimo all'interno del cammino di IC; si sottolineerà l'importanza dell'accompagnamento e della testimonianza da parte dei genitori in quanto primi educatori della fede. In uno dei primi incontri si può opportunamente celebrare una breve 'liturgia familiare' che riproponga la lettura dei Vangeli della nascita e dell'infanzia di Gesù, insieme con la lode e il ringraziamento al Signore. È bene che l'ultimo incontro avvenga a livello parrocchiale,

con la presenza del parroco e di tutte le famiglie che celebreranno comunitariamente il Battesimo. Sia una catechesi liturgica sul sacramento e si sottolinei l'incorporazione dei battezzati alla Chiesa anche attraverso la fede professata dai genitori e dai padrini. Quindi è indispensabile la presenza anche di questi ultimi.

27. Se non vi sono impedimenti o gravi motivi pastorali che suggeriscono il contrario, il Battesimo sia celebrato entro le prime settimane dalla nascita (cfr. CIC, can. 867).

28. Il Battesimo richiesto potrà essere differito nel caso in cui manchi del tutto qualsiasi fondata speranza che il battezzando sarà educato nella fede cattolica; in questo caso il parroco lo comunicherà ai genitori spiegando le ragioni che motivano tale scelta. In seguito iscriverà il piccolo in un apposito elenco, premurandosi di incontrare i genitori in un successivo momento. Si può ritenere che manchi del tutto qualsiasi fondata speranza quando entrambi i genitori non acconsentono a che venga conferito il Battesimo o non offrono sufficienti garanzie per l'educazione religiosa del figlio, nemmeno attraverso il coinvolgimento di altre persone nella comunità che siano disposte a prendersi cura della educazione cristiana del bambino. Se però almeno uno dei genitori è consenziente, si può procedere nella celebrazione.

29. Per procedere alla celebrazione del Battesimo di un bambino, fuori del pericolo di morte, è necessaria la richiesta o il consenso dei genitori o di coloro che legittimamente ne fanno le veci o di almeno uno di questi (cfr. CIC, can. 868 § 1,1°).

30. La richiesta del Battesimo per il figlio presentata da genitori conviventi o sposati solo civilmente - previa garanzia di educare cristianamente il figlio, sia pure con l'aiuto del padrino, di un parente o di una persona qualificata della comunità cristiana - sarà accolta dal parroco, che cercherà di far diventare tale richiesta un'opportunità provvidenziale per iniziare una adeguata evangelizzazione. Lo stesso atteggiamento si terrà nei confronti delle ragazze madri che richiedono il Battesimo per i loro figli.

31. Se dei genitori cristiani non cattolici chiedono alla Chiesa cattolica il Battesimo per il proprio bambino (sotto i 6

anni), si proceda in questo modo:

- il ministro della Chiesa cattolica suggerisca di mettersi in contatto con il proprio ministro del culto e faccia presente l'opportunità che il bambino venga battezzato nella Chiesa a cui appartengono anche i genitori;

- se i genitori insistono perché il figlio venga battezzato nella Chiesa cattolica, dopo un opportuno cammino di evangelizzazione e formazione, si proceda al Battesimo, mettendo come condizione: che il padrino sia cattolico e che i genitori assicurino la possibilità che il bambino venga educato e introdotto nella fede e nella vita della Chiesa cattolica.

Oltre i 6 anni, i fanciulli di genitori cristiani non cattolici, nel rispetto delle modalità e condizioni sopra illustrate, possono ricevere i sacramenti dell'IC secondo le indicazioni date al paragrafo 2.2. (nn. 42-45) di questo Direttorio⁷.

32. Nel caso di richiesta del Battesimo per bambini che sono figli di genitori ambedue non battezzati, di norma tali bambini non vengano battezzati sotto i 6 anni, tranne che per il pericolo di morte. Oltre i sei anni possono ricevere i sacramenti dell'IC secondo le indicazioni date al paragrafo 2.2. (nn. 42-45) di questo Direttorio.

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

33. L'ideale è che il Battesimo venga celebrato nel contesto della Veglia pasquale per farne comprendere compiutamente il significato nella luce della morte e risurrezione del Signore Gesù. In ogni caso la celebrazione del sacramento non avvenga in tempo di Quaresima.

⁷ È esclusa la compresenza di due ministri, uno cattolico e uno non cattolico. Infatti, «sebbene con il Battesimo la persona venga incorporata a Cristo e alla sua Chiesa, ciò concretamente si realizza in una determinata Chiesa o comunità ecclesiale. Pertanto un Battesimo non deve essere conferito congiuntamente da due ministri appartenenti a Chiese o a comunità ecclesiali diverse» [*Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (1993), n. 97 (EV 13, n. 2360)].

34. A motivo di questo significato pasquale, la parrocchia preveda la celebrazione comunitaria in domenica (cfr. CIC, can. 856), preferibilmente nella celebrazione eucaristica, e soprattutto secondo una cadenza legata ad alcune solennità dell'Anno Liturgico. Giorni particolarmente significativi per la celebrazione del Battesimo, lasciando la priorità alla Veglia pasquale, alla Pentecoste e alla domenica, possono essere: la solennità dell'Epifania, la festa della Presentazione del Signore, la prima domenica di febbraio in occasione della giornata per la vita, la festa patronale, la festa della Trasfigurazione del Signore, la solennità dell'anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale, la solennità di Cristo Re.

35. Durante la celebrazione del Battesimo dei bambini, i genitori svolgono un compito loro proprio quando: chiedono che i loro figli siano battezzati; tracciano un segno di croce sulla loro fronte; fanno la rinuncia a satana e professano la fede; portano i bambini al fonte battesimale; tengono il cero acceso in mano e ricevono la benedizione particolare.

36. Si rispetti il significato dei luoghi propri per la celebrazione del Battesimo: alla porta della chiesa per l'accoglienza; all'ambone per la proclamazione della Parola di Dio; al fonte battesimale per la celebrazione del sacramento; all'altare per la preghiera del Padre nostro.

37. Il Battesimo avviene per infusione. È consentito il ricorso al rito per immersione solo con l'autorizzazione del Vescovo (cfr. CEI, Delibera 29 del 18 aprile 1985).

38. Per la struttura del rito si considerino le norme liturgiche che vengono indicate dai "praenotanda" del *Rito del Battesimo dei bambini* (1970), ai nn. 15-21. Di notevole rilievo sono gli adattamenti che spettano al ministro nel contesto celebrativo (cfr. RBB, *Introduzione* 27-31): catechesi a partire dai riti e dalle preghiere, monizioni tenendo conto della situazione concreta.

Durante lo svolgimento del rito del Battesimo, ai gesti più importanti e alle formule più significative si possono premettere chiare e sobrie didascalie.

Al termine della celebrazione, la verità del gesto di consegna esige che il cero e la veste battesimale rimangano ai neofiti.

39. È possibile, e in certi casi opportuno, che i riti preliminari (riti di accoglienza con dialogo introduttivo e segno di

croce sulla fronte; orazione di esorcismo e unzione prebattesimale) vengano celebrati qualche domenica precedente a quella del Battesimo, con presentazione alla comunità cristiana. Per i bambini da battezzarsi nella Veglia pasquale tali riti siano collocati preferibilmente nelle domeniche terza, quarta o quinta di Quaresima.

NEL TEMPO SUCCESSIVO ALLA CELEBRAZIONE

40. L'attenzione pastorale dovrà approfittare di tutte le possibilità offerte dalla liturgia per tenere viva o risvegliare la coscienza battesimale del popolo cristiano. Occasioni privilegiate possono essere le celebrazioni liturgiche della Quaresima (soprattutto dell'Anno A), la Veglia pasquale, l'Ottava di Pasqua, l'aspersione con l'acqua benedetta, l'uso dell'acqua lustrale alla porta della chiesa, la memoria del Battesimo nel rito del matrimonio, ecc...

41. È importante che le famiglie dei bambini appena battezzati siano seguite anche dopo il Battesimo attraverso contatti personali e comunitari. Dal Battesimo ai 6 anni, quando inizierà il cammino di completamento dell'ICFR, siano previsti almeno 3 incontri comunitari all'anno, per offrire un minimo di continuità all'itinerario di fede dei genitori. A partire dal terzo anno questo cammino sarà opportunamente collegato anche alla proposta formativa della Scuola Materna, soprattutto se cattolica.

Gli incontri coi genitori potrebbero essere preparati servendosi del Catechismo dei bambini *Lasciate che i bambini vengano a me*, che potrà essere consegnato durante gli incontri stessi o al termine della celebrazione del Battesimo.

È auspicabile che da questi incontri nascano quelle coppie di sposi che potrebbero coadiuvare il parroco nella pastorale battesimale e postbattesimale.

Si suggerisce di invitare i battezzati nell'anno e le loro famiglie ad una celebrazione comunitaria di lode e di ringraziamento.

3. ALCUNE INDICAZIONI CIRCA I SINGOLI SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

INDICAZIONI GENERALI

59. Per sensibilizzare i fedeli sulla dimensione ecclesiale e comunitaria dei sacramenti dell'IC, nella preghiera dei fedeli si faccia memoria di tutti coloro che in quella domenica riceveranno il Battesimo e/o la Cresima e la prima Comunione.

60. Per favorire il raccoglimento è auspicabile che nella celebrazione dei sacramenti ci sia soltanto un fotografo incaricato.

61. Ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, si istruiscano tutti i fedeli sul significato, il ruolo e le qualità richieste per i padrini, in modo che la scelta cada su persone idonee. A questo riguardo ci si attenga alle indicazioni del CIC, can. 874. L'idoneità di un padrino che provenga da una parrocchia diversa da quella del battezzando sia accertata tramite una dichiarazione del medesimo padrino¹².

«Non venga ammesso [come padrino] un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del Battesimo» (CIC, can. 874, § 2).

¹²La dichiarazione comprende le seguenti richieste: aver compiuto i sedici anni di età; essere stato/a battezzato/a, cresimato/a, e aver ricevuto la prima Comunione; non aver contratto matrimonio solo civile, né convivere, né avere procurato divorzio; non appartenere ad organizzazioni o associazioni condannate dalla Chiesa; impegnarsi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all'incarico che ci si assume, contribuendo all'educazione morale e religiosa di coloro dei quali si intende essere madrina o padrino; rinnovare la professione di fede cristiana cattolica. Cfr. CEI, *Nota pastorale sulle situazioni matrimoniali irregolari* del 28 aprile 1979.

3.1. Il Battesimo

62. «Per mezzo del Battesimo gli uomini, ottenuta la remissione di tutti i peccati, dalla condizione umana in cui nascono sono trasferiti allo stato di figli adottivi; rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo diventano nuova creatura: per questo vengono chiamati e sono realmente figli di Dio. Così, incorporati a Cristo, sono costituiti in popolo di Dio» (RBB, *Introduzione generale* 2).

ADEMPIMENTI

63. Il Battesimo è celebrato nella parrocchia propria dei genitori, cioè dove essi hanno domicilio o quasi domicilio. In altre parrocchie (di residenza saltuaria, di abituale inserimento, ecc.) la celebrazione è possibile per giusta causa (cfr. CIC, can. 857 § 2), previo accordo tra i sacerdoti interessati.

64. Il luogo della celebrazione è la chiesa parrocchiale. Solo in caso di necessità è possibile celebrare il Battesimo in una casa privata (cfr. CIC, cann. 857 e 859).

65. Nelle cliniche e negli ospedali non si celebri il Battesimo se non per ragione pastorale grave, inerente allo stato di salute del bambino (cfr. CIC, can. 860 § 2); in tal caso il parroco deve essere avvertito perché si curi di accompagnare i genitori di questi bambini.

66. Il Battesimo va registrato nella parrocchia in cui di fatto viene celebrato (cfr. CIC, can. 877 § 1).

I PADRINI

67. La presenza dei padrini nel contesto della celebrazione del Battesimo evidenzia la premura pastorale della comunità cristiana, oltre che l'impegno di fattiva collaborazione con i genitori perché il battezzando venga progressivamente introdotto nella comunità, sia educato nella fede della Chiesa e la esprima nell'autenticità della vita. Pertanto anche ai padrini è chiesto di partecipare alle catechesi prebattesimali.

68. Il CIC chiede che «si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina» (CIC, can. 873).

69. Non ha senso un padrino che, anche per la distanza geografica, non può di fatto assolvere al suo compito di aiutare il battezzato nel suo cammino di crescita spirituale e di inserimento nella comunità cristiana.

70. Qualora fosse necessario, la designazione del padrino, cercando un accordo con la famiglia, può ricadere su una persona di fiducia scelta nella comunità parrocchiale.

71. Il papà e la mamma del battezzando non possono fungere da padrino e da madrina, in quanto il loro compito è ben maggiore di quello che assumerebbero, in ordine all'educazione cristiana del loro figlio (cfr. CIC, can. 874, § 1, 5°).

72. Quando il Battesimo è stato celebrato in caso di necessità senza padrino, al battezzato ancora in vita si assegnerà il padrino; il suo nome sarà annotato poi sul registro dei Battesimi.

73. Un cristiano non cattolico non può fungere da padrino per il Battesimo di un bambino nella Chiesa cattolica e viceversa. Infatti «secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità nella quale viene celebrato il Battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o di amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato [...]. Un battezzato che appartiene ad un'altra comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come testimone del Battesimo, ma soltanto con un padrino cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra comunità ecclesiale»¹³.

¹³ *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, cit., n. 98 (EV 13, nn. 2361-2362). Il testo prosegue dicendo che, «per un valido motivo», è consentito ammettere un fedele orientale (ortodosso) con il ruolo di padrino congiuntamente ad un padrino cattolico (o una madrina) al Battesimo di un bambino o di un adulto cattolico e viceversa a determinate condizioni che lì vengono precisate.